



**6° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Bruno Ciari**  
Via Madonna del Rosario 148 - 35129 - Padova  
**Tel. 049 8207260 - CF 92200190285**  
[pdic883002@istruzione.it](mailto:pdic883002@istruzione.it)-[pdic883002@pec.istruzione.it](mailto:pdic883002@pec.istruzione.it)  
[www.6istitutocomprensivopadova.edu.it](http://www.6istitutocomprensivopadova.edu.it)



Prot. e data (vedi segnatura in alto)

All'Albo Online della Scuola  
Agli Atti della Scuola

**DETERMINA PER DEROGA AI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ AL RICORSO ALLE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** l'assenza dal 04/11/2024 del collaboratore scolastico C.C., in questa Istituzione Scolastica;

**VISTO** che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico;

**CONSIDERATA** l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altro collaboratore scolastico e con le altre modalità previste dal Contratto di Istituto inerente l'organizzazione del lavoro e del servizio del personale ATA del 01/09/2023;

**VERIFICATA** in particolare l'impossibilità, di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire il collaboratore scolastico assente, dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre sedi dell'istituto;

**CONSIDERATO** che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, vista l'esiguità dell'organico in servizio che impedirebbe la sorveglianza sui diversi piani dell'edificio, situazione aggravata dalla presenza di alunni con gravi disabilità;

**VERIFICATA** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dal collaboratore scolastico assente perché la loro continuità è indispensabile;

**VERIFICATA** l'impossibilità di assicurarsi le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico e la sanificazione dei locali senza la sostituzione del collaboratore assente;

**CONSIDERATO** l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;

**VISTA** la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istituzione e di formazione del MIUR;

**VISTA** la nota prot. 10073 del 14.04.2016 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR

### **DETERMINA**

di procedere al conferimento di una supplenza breve per la qualifica di collaboratore scolastico necessaria ad impedire l'interruzione di pubblico servizio per n° 36 ore settimanali a partire dal giorno 04/11/2024.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott. Gennaro Pezone**

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.L. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse

**Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO**

**PDIC883002 - AQE4EGM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010367 - 04/11/2024 - VII.4 - E**